



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI
del Gruppo FHP

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali	4
1.1	Ambito di Applicazione	4
1.2	Definizioni.....	4
1.3	Perfezionamento del Contratto	6
1.4	Difformità nella Documentazione Contrattuale	6
1.5	Documentazione fornita dall'Appaltatore	6
1.6	Dichiarazioni dell'Appaltatore	7
1.7	Dichiarazioni e impegni in tema di diritti umani.....	7
1.8	Dichiarazioni e impegni in tema di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231.....	8
1.9	Obblighi generali e oneri a carico dell'Appaltatore	9
1.10	Obblighi specifici in relazione agli Ausiliari	9
1.11	Obblighi fiscali in materia di ritenute.....	10
1.12	Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	11
1.13	Sostanze e materiali utilizzati o forniti.....	13
1.14	Tutela ambientale	13
1.15	Sicurezza Informatica.....	14
1.16	Riservatezza.....	14
2	Referenti. Comunicazioni. Tutela dei dati personali.	15
2.1	Referenti delle Parti.....	15
2.2	Nomine in caso di applicazione del titolo IV del TUSL (cantieri temporanei o mobili) 15	
2.3	Comunicazioni.....	16
2.4	Tutela dei dati personali	16
3	Subappalto e Cessione del Contratto	17
3.1	Subappalto	17
3.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore	17
3.3	Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente	18
4	Tempistiche di esecuzione del Contratto	18
4.1	Tempistiche e coordinamento rispetto ad altre attività del Committente.....	18

4.2	Sospensione dei Servizi da parte del Committente senza giustificato motivo	18
4.3	Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo	18
4.4	Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare l'esecuzione dei Servizi. Esecuzione in danno	19
5	Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente	19
5.1	Oggetto	19
5.2	Impegni e garanzie dell'Appaltatore	19
5.3	Responsabilità dell'Appaltatore e manleve in relazione all'utilizzo dei Mezzi.....	20
5.4	Risoluzione e recesso della concessione Mezzi	20
6	Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento	21
6.1	Corrispettivo	21
6.2	Fatturazione	21
6.3	Modalità di pagamento e interessi di mora	21
6.4	Divieto di cessione dei crediti	22
7	Responsabilità, assicurazioni, garanzie e penali	22
7.1	Responsabilità	22
7.2	Assicurazioni	22
7.3	Lettere di Garanzia	23
7.4	Garanzie.....	24
7.5	Penali	24
8	Risoluzione e recesso.....	24
8.1	Clausola risolutiva espressa.....	24
8.2	Diffida a adempiere	25
8.3	Recesso unilaterale del Committente	25
8.4	Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto.....	25
9	Legge applicabile e deroghe. Autorità giudiziaria competente	25
9.1	Legge applicabile e deroghe	25
9.2	Foro esclusivo competente	25

1 Disposizioni Generali

1.1 Ambito di Applicazione

- 1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (“**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di appalto di servizi di cui è parte il Committente.

1.2 Definizioni

- 1.2.1 In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.
- 1.2.2 “**Accettazione**”: indica l’accettazione incondizionata e piena da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nel Contratto attraverso la firma, ad opera di un legale rappresentante dell’Appaltatore munito di idonei poteri, della Lettera d’Ordine.
- 1.2.3 “**Appaltatore**”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata ad eseguire i Servizi ai termini e condizioni del Contratto medesimo e nel rispetto della Normativa Applicabile.
- 1.2.4 “**Atto di Concessione/Noleggio Mezzi**”: ha il significato di cui all’articolo 5.1
- 1.2.5 “**Ausiliari**”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi o a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione delle Attività.
- 1.2.6 “**Autorità**”: indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.2.7 “**Codice Etico**”: indica il codice etico adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.8 “**Committente**”: indica la società individuata nella Lettera d’Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo FHP, che richiede i Servizi.
- 1.2.9 “**Contratto**”: indica il contratto di appalto di Servizi, perfezionato mediante l’Accettazione, composto dalle presenti Condizioni Generali e dalla Lettera d’Ordine (con relativi allegati) firmata dall’Appaltatore per Accettazione, nonché dai singoli Ordini di Attingimento.
- 1.2.10 “**Decreto 231**”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2.11 “**Diritti umani**”: ha il significato di cui all’articolo 1.7.
- 1.2.12 “**Documentazione Contrattuale**”: indica, nel complesso, tutti i documenti facenti parte del Contratto, nonché ogni allegato agli stessi. In particolare, possono formarne parte:
- (i) “**Lettera d’Ordine**”: indica il documento in cui sono individuati, tra le altre cose, le Parti, l’oggetto del Contratto ed in particolare i Servizi richiesti, la durata, il corrispettivo contrattuale, le eventuali penali, e tutti gli ulteriori termini e condizioni concordate tra le Parti;

- (ii) “**Condizioni Generali**”: indica le presenti condizioni generali di contratto che il Committente ha messo a disposizione dell’Appaltatore e che quest’ultimo accetta, salvo eventuali specifiche deviazioni espressamente indicate nella Lettera d’Ordine per casi peculiari, con l’Accettazione;
 - (iii) “**Elenco Prezzi**”: indica il documento che contiene il corrispettivo dei Servizi che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d’Ordine;
 - (iv) “**Specifiche Tecniche**”: indica il documento contenente le specifiche tecniche dei Servizi che, se presente tra la Documentazione Contrattuale, è allegato alla Lettera d’Ordine;
 - (v) “**Ordine di Attingimento**”: indica ciascuno degli ordini inviati dal Committente all’Appaltatore, durante la vigenza del Contratto, contenenti le singole richieste di Servizi, nel rispetto delle previsioni contenute nella relativa Lettera d’Ordine.
 - (vi) “**DUVRI**”: indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’articolo 26 del TUSL, e successive modificazioni e integrazioni.
 - (vii) “**PSC**”: indica il piano di sicurezza e coordinamento nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito all’art. 100 del TUSL.
 - (viii) “**POS**”: indica il piano Operativo di sicurezza nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito dall’art. 89, comma 1, lettera *h* del TUSL, che il datore di lavoro dell’Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 96 del suddetto decreto.
- 1.2.13 “**Forza Maggiore**”: si intende un evento o una circostanza che preclude o impedisce ad una Parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al Contratto, se e in quanto la Parte interessata dall’inadempimento dimostri che: l’impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo e non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto e gli effetti dell’impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dalla Parte interessata. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una Parte concretizzino un evento di Forza Maggiore: guerre ed altre ostilità, sommosse, esplosioni, incendi, disastri naturali, alluvioni o siccità, azioni terroristiche, provvedimenti governativi.
- 1.2.14 “**Gruppo FHP**”: indica F2i Holding Portuale S.p.A. e le società da quest’ultima direttamente e/o indirettamente controllate.
- 1.2.15 “**Informazioni Riservate**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.16.1.
- 1.2.16 “**Legge**” o “**Normativa Applicabile**”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.17 “**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.2.18 “**Parte**”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “**Parti**” indica congiuntamente il Committente e l’Appaltatore.
- 1.2.19 “**Risoluzione n. 108**”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.

- 1.2.20 "**Risoluzione n. 109**": indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 23 dicembre 2019.
- 1.2.21 "**Sede Operativa**": indica il terminal o l'ufficio del Committente come individuato nella Lettera d'Ordine, presso cui dovranno essere svolti i Servizi.
- 1.2.22 "**Servizi**": indica i Servizi oggetto dell'appalto, come meglio descritti nella Lettera d'Ordine e nella eventuale documentazione allegata.
- 1.2.23 "**Soggetti Autorizzati**": ha il significato di cui al paragrafo 1.16.2.
- 1.2.24 "**TUA**": indica il Testo Unico Ambientale, i.e. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.
- 1.2.25 "**TUSL**": indica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

1.3 Perfezionamento del Contratto

- 1.3.1 Il Contratto si perfeziona con la ricezione da parte del Committente dell'Accettazione inviata dall'Appaltatore.

1.4 Difformità nella Documentazione Contrattuale

- 1.4.1. Con riferimento alla Documentazione Contrattuale si stabilisce che: (i) in caso di incongruenze la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti sono elencati al punto 1.2.12; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al caso di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e di ciascuno dei rimanenti documenti che formano la Documentazione Contrattuale.
- 1.4.2. Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che eventuali incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico facenti parte della Documentazione Contrattuale dovranno essere comunicate al Committente tempestivamente e, in ogni caso, prima del perfezionamento del Contratto. Nel caso, in seguito, permangano dubbi interpretativi o incompatibilità tra documenti, spetterà al Committente fornire la corretta interpretazione o indicare all'Appaltatore a quali prescrizioni dovrà ottemperare, rinunciando quest'ultimo sin d'ora a qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva, anche di natura economica, a tal riguardo.

1.5 Documentazione fornita dall'Appaltatore

- 1.5.1 L'Appaltatore è tenuto a fornire al Committente la seguente documentazione:
- 1.5.1.1 certificato di iscrizione alla camera di commercio con data non anteriore a sei mesi e visura camerale aggiornata;
 - 1.5.1.2 documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
 - 1.5.1.3 autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del TUSL;
 - 1.5.1.4 eventuale DURF;
 - 1.5.1.5 patente a punti ai sensi dell'art. 27 del Testo TUSL, dove applicabile;
 - 1.5.1.6 eventuale questionario sicurezza informatica;
 - 1.5.1.7 evidenza dei permessi, delle licenze e delle autorizzazioni in genere richiesti per lo svolgimento dei Servizi. È infatti responsabilità dell'Appaltatore richiedere e mantenere

tali permessi e autorizzazioni, ivi incluse quelle autorizzazioni e quei permessi necessari per lo svolgimento degli stessi nel luogo indicato nella Lettera d'Ordine;

- 1.5.2 L'Appaltatore dovrà altresì fornire al Committente, prima dell'inizio dei Servizi:
- 1.5.2.1 valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore ai sensi del TUSL relativo alle attività specifiche oggetto dell'appalto (o, ricorrendone i presupposti, il POS, nelle modalità meglio disciplinate nel prosieguo);
 - 1.5.2.2 dichiarazione relativa alle qualifiche degli Ausiliari impiegati nello svolgimento dell'appalto;
 - 1.5.2.3 in caso di attività ad alto rischio ai sensi del TUSL, copia della documentazione attestante la qualifica degli Ausiliari impiegati in tali attività, nonché copia dei relativi attestati di formazione;
 - 1.5.2.4 copia dei permessi di accesso all'area portuale per gli Ausiliari e per i mezzi impiegati nello svolgimento dei Servizi, che devono essere richiesti dall'Appaltatore all'Autorità di Sistema Portuale competente prima dell'inizio dei Servizi;
 - 1.5.2.5 ogni ulteriore documento richiesto ai sensi delle procedure interne del Committente per l'accesso alla Sede Operativa del medesimo.
- 1.5.3 Durante la vigenza del Contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi variazione intervenuta in merito alla documentazione fornita ai sensi dei paragrafi che precedono (sia che sia stata fornita in sede di sottoscrizione del Contratto che successivamente) e in particolare a informare il Committente di qualsiasi informazione che possa pregiudicare la capacità dell'Appaltatore medesimo di svolgere i Servizi (ad es. che potrebbe portare ad una revoca dei permessi o delle autorizzazioni al medesimo concessi) o che possa anche in minima parte avere un impatto negativo sull'immagine del Committente.
- 1.5.4 L'inadempimento degli impegni previsti ai precedenti articoli 1.5.2 e 1.5.3, o il venir meno di una qualsiasi delle autorizzazioni e/o licenze e/o patenti necessarie per l'esecuzione dei Servizi, attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

1.6 Dichiarazioni dell'Appaltatore

- 1.6.1 L'Appaltatore dichiara di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto dei luoghi in cui devono essere svolti i Servizi, di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze ed alee a esse connesse che possano avere influenza sull'esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi, così come dei vincoli derivanti dallo svolgimento contemporaneo di altre attività che vengono eseguite presso la Sede Operativa del Committente, escludendosi pertanto l'applicazione dell'articolo 1664 del Codice civile.
- 1.6.2 L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all'attività del Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dei dispositivi di protezione individuale necessari.

1.7 Dichiarazioni e impegni in tema di diritti umani

- 1.7.1 Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite

sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito “**1.13 Umani**”). Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore:

- (i) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi; in caso di utilizzo di manodopera, si impegna a rispettare, e ad assicurare il rispetto anche da parte di eventuali soggetti terzi, fra cui i subappaltatori che, espressamente autorizzati, agiscono nell’esecuzione del Contratto, le disposizioni di Legge applicabili, le best practice, le linee guida e la normativa materia di termini e condizioni di lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali) nonché la normativa nazionale e internazionale contro la tratta e il traffico di esseri umani, e quella in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi. Il Committente si riserva la facoltà di svolgere verifiche e audit nel caso in cui venga a conoscenza di informazioni circostanziate dalle quali possa ragionevolmente dedursi la violazione delle disposizioni contenute nel presente punto. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutte le informazioni connesse all’esecuzione del Contratto con le modalità che saranno concordate tra le Parti;
- (ii) si impegna a notificare tempestivamente al Committente eventuali sospette o accertate violazioni in materia di Diritti Umani di cui essa venga a conoscenza e, in ogni caso, a rendersi disponibile a eventuali verifiche da parte del Committente.

1.7.2 Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell’autorità giudiziaria, il Committente potrà sospendere temporaneamente il Contratto e intimare per iscritto alla Parte inadempiente di adempiere a tali obbligazioni entro 90 giorni dal ricevimento della intimazione. Decorso inutilmente tale termine, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore.

1.7.3 In ogni caso, l’Appaltatore terrà il Committente indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da esse subiti e manlevate da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

1.8 Dichiarazioni e impegni in tema di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231

1.8.1 L’Appaltatore dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile, per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell’esecuzione delle attività che formano oggetto dei contratti con le società del Gruppo FHP, (i) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 nonché dei contenuti del Codice Etico e del Modello; (ii) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto 231, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario; (iii) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231; (iv) di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza nominato dal Committente di qualsiasi violazione, anche solamente presunta, del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza; (v) di

essere a conoscenza che il Committente ha istituito un canale informatico per le segnalazioni di illecito, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

- 1.8.2 In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

1.9 Obblighi generali e oneri a carico dell'Appaltatore

- 1.9.1 L'Appaltatore si obbliga e assume la piena e completa responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte, secondo i più elevanti standard del settore, con propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, dei Servizi nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo e nel rispetto della Normativa Applicabile.
- 1.9.2 L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
- ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto;
 - eseguire i Servizi senza causare interferenze e/o interruzioni allo svolgimento delle attività lavorative/operative del Committente e/o di terzi;
 - adottare tutte le precauzioni e iniziative necessarie o anche soltanto utili per prevenire danni a persone e proprietà durante l'esecuzione del Contratto, esonerare e proteggere il Committente da qualsivoglia responsabilità, onere o azione legale avviata da terzi, inclusi i dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori, in relazione all'esecuzione dei Servizi.

1.10 Obblighi specifici in relazione agli Ausiliari

- 1.10.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione dei Servizi a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari.
- 1.10.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto e tale nominativo sarà inserito nella Lettera d'Ordine.
- 1.10.3 L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - senza oneri per il Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.
- 1.10.4 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto per il controllo degli accessi.
- 1.10.5 L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari esponano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro.
- 1.10.6 L'Appaltatore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e nell'eventuale subappalto deve essere corrisposto un

trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con la tipologia di Servizi, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui alla presente clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della possibilità di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

- 1.10.7 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura, avanzate da: (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali e assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta dell'Appaltatore e/o degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.
- 1.10.8 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire e a tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pregiudizio, nessuno escluso, che allo stesso Committente dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito in ragione di quanto sopra.
- 1.10.9 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, eventuali subappaltatori (espressamente autorizzati) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l'obbligazione di presentare al Committente la documentazione richiesta ai sensi del Contratto. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.

1.11 Obblighi fiscali in materia di ritenute

- 1.11.1 L'Appaltatore si obbliga, e fa sì che eventuali subappaltatori si obblighino, a rispettare quanto previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i., anche alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità pro tempore vigenti.
- 1.11.2 L'Appaltatore deve attenersi all'obbligo di cui al precedente paragrafo 1.11.1 qualora il Contratto stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso la Sede Operativa del Committente; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- 1.11.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore si impegna, e fa sì che gli eventuali subappaltatori si impegnino, a trasmettere al Committente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori – identificati mediante codice fiscale – impiegati nell'Attività nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata

indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.

- 1.11.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.11.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, obbliga, ai sensi di Legge, il Committente a: (a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento dell'Appaltatore, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori.
- 1.11.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.11.3 preclude all'Appaltatore – ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 1.11.4.
- 1.11.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.11.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 1.11.4 e 1.11.5 non trovano applicazione laddove l'Appaltatore comunichi al Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997.
- 1.11.7 L'Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della certificazione di cui al precedente paragrafo 1.11.3.
- 1.11.8 Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.12 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- 1.12.1 L'Appaltatore, impegnandosi anche per gli Ausiliari, dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) applicabili.
- 1.12.2 Nel caso di svolgimento di Servizi all'interno della Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui gli stessi saranno svolti; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dai dipendenti o collaboratori del Committente o da dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell'inizio dei Servizi e durante il periodo di svolgimento delle attività oggetto del Contratto, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e dell'Appaltatore ai sensi del TUSL. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dei Servizi. Inoltre, resta inteso tra le Parti che i luoghi in cui vengono svolti i Servizi devono essere mantenuti adeguatamente puliti e ordinati dall'Appaltatore e dagli eventuali

- subappaltatori (qualora debitamente autorizzati dal Committente) durante tutto lo svolgimento degli stessi e tali devono risultare al termine delle attività oggetto del Contratto.
- 1.12.3 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute (qualora l'attività richieda l'impiego di un numero giorni/uomo superiore a cinque o comportino rischi derivanti dal rischio incendio elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di ulteriori rischi particolari previsti dalla Normativa Applicabile) nel DUVRI che dovrà essere elaborato prima dell'inizio dei Servizi e forma parte integrante del Contratto. Qualora invece i Servizi siano riconducibili nell'ambito di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del TUSL, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l'Appaltatore deve redigere il POS, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei Servizi e comunque entro il termine eventualmente stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l'Appaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori (qualora espressamente autorizzati dal Committente), prima dell'inizio delle attività affidate in subappalto, copia del PSC e integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto. Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al coordinatore per l'esecuzione delle attività (CSE), che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del TUSL, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS. In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.
- 1.12.4 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche, anche tramite consulenti esterni, in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'esecuzione dei Servizi e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative. I controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.
- 1.12.5 In ogni caso, l'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.
- 1.12.6 Resta inteso che, in conformità con gli articoli 15, 18, 26 e 97 comma 3 *ter* TUSL, il datore di lavoro dell'Appaltatore, nonché i dirigenti ed i preposti del medesimo, devono essere in possesso di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.
- 1.12.7 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI o nel PSC a seconda dei casi e/o, più in generale, della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio dei Servizi. L'Appaltatore terrà manlevato

il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore medesimo).

1.13 Sostanze e materiali utilizzati o forniti

- 1.13.1 Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali ritenuti più opportuni per l'esecuzione dei Servizi salva, comunque, la facoltà del Committente di rifiutare quelli non rispondenti alla Normativa Applicabile, alle qualità promesse dall'Appaltatore o necessarie per l'esecuzione dei Servizi. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il Committente. Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta dell'Appaltatore di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere.
- 1.13.2 Fermo restando quanto sopra, deve essere evitato l'utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per la salute dei lavoratori e l'ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l'utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare, devono essere previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell'ambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili e devono essere forniti idonei dispositivi di sicurezza personale e idonea formazione agli Ausiliari impiegati nel relativo utilizzo. In ogni caso, le sostanze ed i materiali utilizzati e/o forniti non devono essere classificabili come cancerogeni o mutageni ai sensi dell'articolo 234 del TUSL e s.m.i., salvo preventiva espressa autorizzazione scritta del Committente. Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata.
- 1.13.3 L'Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

1.14 Tutela ambientale

- 1.14.1 Qualora, nello svolgimento dei Servizi, l'Appaltatore produca rifiuti, come definiti ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del TUA, questi dovrà provvedere, nella sua qualità di "produttore materiale", a propria cura e spese, alla corretta caratterizzazione e gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla Normativa Applicabile. L'Appaltatore terrà altresì indenne il Committente da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto dalla suddetta normativa (ivi incluso il TUA).
- 1.14.2 Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a: (a) condividere con il Committente, in qualsiasi momento quest'ultima ne facesse richiesta, copia delle autorizzazioni degli impianti di destino o recupero dei rifiuti prodotti nel contesto dell'esecuzione dei Servizi, nonché (b) fornire evidenza della quarta copia di ciascun formulario di identificazione dei rifiuti (o della documentazione analoga prevista dalla normativa applicabile) proveniente dall'impianto di destino/recupero del rifiuto medesimo in relazione ai suddetti rifiuti e, in ogni caso, (c) avvisare il Committente di qualsiasi situazione di mancato adempimento al suddetto obbligo da parte dell'impianto di destino e delle comunicazioni conseguentemente prodotte dall'Appaltatore alle autorità competenti, come per legge.

1.14.3 Al termine dei Servizi l'Appaltatore è tenuto a liberare l'area oggetto dei Servizi da ogni attrezzatura e/o materiale utilizzato nel corso dell'esecuzione degli stessi. Resta inteso che, in difetto, il Committente eseguirà o farà eseguire la pulizia dell'area e/o lo smaltimento di dette attrezzature e/o materiali (che saranno considerati rifiuti) addebitando all'Appaltatore ogni costo correlato.

1.15 Sicurezza Informatica

1.15.1 L'Appaltatore si impegna a mantenere, per tutta la durata del Contratto, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla normativa applicabile (ivi incluse le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato dal medesimo unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla normativa applicabile per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza secondo i livelli di sicurezza informativa di volta in volta individuati dalla normativa applicabile in vigenza di Contratto.

1.15.2 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità individuate infra, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L'Appaltatore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.

1.15.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e l'Appaltatore si impegna sin d'ora a garantire al Committente o ai soggetti terzi da quest'ultima incaricati ai sensi del presente articolo, l'accesso a tutte le informazioni e ai documenti pertinenti.

1.15.4 L'Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 12 ore dalla conoscenza dell'accaduto, a mezzo posta elettronica certificata, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della normativa applicabile. L'Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente e le altre società del Gruppo FHP eventualmente coinvolte, da tutte le conseguenze pregiudizievoli che la stessa e/o le stesse abbia e/o abbiano a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

1.16 Riservatezza

1.16.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni,

rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
 - (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
 - (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 1.16.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da propri ausiliari e società controllate o collegate (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.
- 1.16.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:
- (a) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
 - (b) impedire che terzi possano avere accesso alle Informazioni Riservate;
 - (c) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità contrattuali;
 - (d) non copiare, fotocopiare o riprodurre alcuna Informazione Riservata;
 - (e) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultimo, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate;
 - (f) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate ivi comprese tutte le copie.
- 1.16.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.16.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.
- 1.16.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto o ogni altro termine indicato nella Lettera d'Ordine.

2 Referenti. Comunicazioni. Tutela dei dati personali.

2.1 Referenti delle Parti

2.1.1 Ciascuna Parte individuerà i propri referenti all'interno della Lettera d'Ordine.

2.2 Nomine in caso di applicazione del titolo IV del TUSL (cantieri temporanei o mobili)

2.2.1 In caso di applicazione del titolo IV del TUSL, saranno espressamente indicate nella Lettera d'Ordine le figure nominate dal Committente o dall'Appaltatore ai sensi della Normativa Applicabile.

2.2.2 In particolare, il Committente può nominare (i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 ss. del TUSL; e/o (ii) il direttore dei lavori, riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire l'uno

o l'altro, a proprio insindacabile giudizio e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere tempestivamente informato l'Appaltatore al riguardo. Il responsabile dei lavori nominato ai sensi degli artt. 89 e ss. e il direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze e deleghe di funzione, saranno i rappresentanti del Committente e, come tali, hanno tutti i poteri a questo spettanti. In nessun caso la presenza o le verifiche del responsabile dei lavori e/o del direttore dei lavori limitano le responsabilità dell'Appaltatore.

- 2.2.3 L'Appaltatore prima dell'inizio dei Servizi designa un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci. L'Appaltatore prima dell'inizio dei Servizi designerà un responsabile della sicurezza dell'intero cantiere garantendo quotidianamente la reperibilità per l'intera durata dei Servizi.
- 2.2.4 Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del Contratto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica.
- 2.2.5 Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del rappresentante o del sostituto, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti.
- 2.2.6 L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi dei lavoratori con funzione di preposto (come definito ai sensi dell'articolo 2 del TUSL) in relazione ai Servizi.
- 2.2.7 Fermo restando quanto indicato all'articolo 3.1, l'Appaltatore si impegna, nel caso di subappalto, a comunicare al Committente anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal subappaltatore.

2.3 Comunicazioni

- 2.3.1 Ogni comunicazione tra le Parti, deve avvenire per iscritto, mediante posta elettronica semplice e/o certificata, a seconda dei casi, agli indirizzi all'uopo indicati dalle Parti nella Lettera d'Ordine e ai referenti di ciascuna Parte ivi indicati.
- 2.3.2 Nel caso non vi sia comunicazione circa l'indirizzo da utilizzarsi, le comunicazioni andranno inviate alla casella di posta elettronica certificata dell'altra Parte come risultante da pubblici elenchi.

2.4 Tutela dei dati personali

- 2.4.1 Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connesse alla propria organizzazione condivisi in fase di trattativa precontrattuale e/o per dare esecuzione al presente Contratto siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 ("GDPR"), del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni di detti provvedimenti e si danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa ai sensi dell'articolo 15 del GDPR.
- 2.4.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.
- 2.4.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

3 Subappalto e Cessione del Contratto

3.1 Subappalto

- 3.1.1 L'Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi (ovvero entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso l'Appaltatore dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 3.1.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori in subappalto, l'Appaltatore resta, nei confronti del Committente, l'unico responsabile per l'esecuzione dei Servizi secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, a sua insindacabile discrezione, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.
- 3.1.3 Qualora il Committente autorizzi il subappalto, è obbligo dell'Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest'ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente con il Contratto (ivi incluse le presenti Condizioni Generali). In particolare, in caso di subappalto autorizzato dal Committente, in conformità all'articolo 97 comma 3 bis TUSL, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'Appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3.1.4 Il Committente ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subappaltatori impegnati all'interno della Sede Operativa del Committente ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 3.1.5 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente ritenga, a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inidoneo ad eseguire l'Attività, sarà facoltà del Committente richiedere la risoluzione del relativo contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo dell'esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 3.1.6 La risoluzione del subappalto non dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.
- 3.1.7 L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori.

3.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore

- 3.2.1 Salvo le ipotesi di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

3.2.2 In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

3.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente

3.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, comma 1 e 2. La cessione sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dalla data della notifica della stessa all'Appaltatore medesimo.

4 Tempistiche di esecuzione del Contratto

4.1 Tempistiche e coordinamento rispetto ad altre attività del Committente

4.1.1 Per il migliore coordinamento dei Servizi con le altre attività svolte dal Committente o soggetti terzi presso la Sede Operativa, l'Appaltatore, per tutta la durata dei Servizi, deve ottemperare alle indicazioni del Committente.

4.1.2 L'Appaltatore dovrà garantire l'inizio dei Servizi entro e non oltre il giorno indicato nella Lettera d'Ordine o, in alternativa, entro il termine comunicato dal Committente all'Appaltatore. Il programma cronologico di esecuzione dei Servizi dovrà essere in accordo con quanto riportato nella Lettera d'Ordine o in alternativa comunicato dal Committente all'Appaltatore successivamente all'Accettazione del Contratto.

4.2 Sospensione dei Servizi da parte del Committente senza giustificato motivo

4.2.1 Il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione dei Servizi, dandone, con congruo preavviso, comunicazione all'Appaltatore, per iscritto con le modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

4.2.2 L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati per il compimento dei Servizi e provvedendo alla loro custodia e conservazione.

4.2.3 La ripresa dei Servizi sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo a mezzo comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

4.2.4 Spetta all'Appaltatore un compenso commisurato alla durata della sospensione, nonché un eventuale spostamento dei termini contrattuali, solo se così espressamente stabilito nel Contratto, oppure pattuito tra le Parti.

4.2.5 L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei Servizi sia totale e superi la durata continuativa di 180 (centottanta) giorni.

4.2.6 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

4.3 Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo

- 4.3.1 Il Committente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione dei Servizi, qualora:
- (i) cause di comprovata Forza Maggiore, impediscano che i Servizi procedano utilmente;
 - (ii) impedimenti di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dei Servizi.
- 4.3.2 Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto all'Appaltatore a compensi di sorta ivi compresi indennizzi, risarcimenti o rimborso di qualsiasi spesa, spettando all'Appaltatore solo lo spostamento dei relativi termini contrattuali.
- 4.3.3 Solo se la durata complessiva di totale sospensione risulti superiore a 60 (sessanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le modalità di gestione del cantiere e l'eventuale compenso forfettario giornaliero all'Appaltatore per la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo.
- 4.3.4 La sospensione e la ripresa dei Servizi sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo mediante comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire nella data ivi indicata.
- 4.3.5 Della sospensione dei Servizi e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

4.4 Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare l'esecuzione dei Servizi. Esecuzione in danno

- 4.4.1 Salvo quanto disciplinato nell'articolo che precede, per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa i Servizi.
- 4.4.2 Per qualunque arbitraria sospensione dell'esecuzione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 4.4.3 Il Committente potrà alternativamente assegnare un termine all'Appaltatore per la ripresa dei Servizi. Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione degli stessi anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. Tutti gli oneri e i costi che il Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta.

5 Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente

5.1 Oggetto

- 5.1.1 Qualora la specificità dei Servizi lo richieda, le Parti possono concordare, tramite la sottoscrizione di un atto di concessione in uso/noleggio Mezzi (l'“**Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi**”) conforme al modello che sarà sottoposto dal Committente, che il Committente conceda all'Appaltatore l'utilizzo di eventuali attrezzature e/o macchinari e/o mezzi d'opera (in genere, i “**Mezzi**” o, singolarmente, il “**Mezzo**”) di proprietà e/o nella disponibilità dello stesso Committente ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi medesimo.

5.2 Impegni e garanzie dell'Appaltatore

- 5.2.1 Fermo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ai sensi del TUSL, l'Appaltatore si impegna a far sì (e, in ogni caso, garantisce) che:
- (i) sia indicato specificamente nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi il nominativo di ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo di ciascun Mezzo;
 - (ii) ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo sarà formato ed addestrato secondo le disposizioni di cui al TUSL e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, TUSL, che sarà in possesso della specifica abilitazione ivi prevista;
 - (iii) i Mezzi saranno utilizzati in conformità delle istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione contenute nel libretto d'uso e manutenzione e non sarà apportata alcuna modifica agli stessi e ai dispositivi di sicurezza sui medesimi installati;
 - (iv) utilizzerà i Mezzi esclusivamente in conformità alla destinazione d'uso di ciascun Mezzo ed esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi;
 - (v) verserà in favore del Committente, ove previsto, il corrispettivo individuato nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi, consentendo fin d'ora il pagamento mediante compensazione con i crediti al medesimo spettanti in virtù dell'esecuzione del Contratto;
 - (vi) sottoscriverà adeguata polizza assicurativa per danni contro terzi (R.C.T.) per l'intera durata dell'utilizzo dei Mezzi con clausole conformi alla prassi assicurativa del settore (in particolare con riferimento ai massimali di indennizzo), consegnandone copia al Committente contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi;
 - (vii) assumerà la custodia dei Mezzi per tutta la durata dell'utilizzo, impegnandosi a restituire gli stessi, alla scadenza indicata nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi nello stesso stato di conservazione e manutenzione del momento della consegna da parte del Committente, salvo l'ordinaria usura;
 - (viii) informerà immediatamente il Committente di qualsiasi malfunzionamento, sospendendone senza ritardo l'utilizzo e mettendo in sicurezza i Mezzi affinché non rechi danno alla funzionalità dello stesso e/o a persone e cose.

5.3 Responsabilità dell'Appaltatore e manleve in relazione all'utilizzo dei Mezzi

- 5.3.1 L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità derivante dall'utilizzo dei Mezzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a persone e/o a cose (ivi inclusi gli stessi Mezzi) come conseguenza, dolosa o colposa, dell'utilizzo dei Mezzi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente per il pagamento di qualsiasi somma a titolo risarcitorio, indennitario, sanzionatorio (o qualsiasi altro titolo) venisse richiesta da chiunque, ivi compresi dai dipendenti dell'Appaltatore, come conseguenza dell'utilizzo e/o della detenzione dei Mezzi anche per danneggiamento o perimento degli stessi, per atto o fatto proprio e/o di terzi. In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione delle obbligazioni e garanzie di cui al precedente articolo 5.2.

5.4 Risoluzione e recesso della concessione Mezzi

- 5.4.1 Resta ferma la facoltà del Committente di ispezione dei Mezzi. Il Committente avrà facoltà di dichiarare risolta la concessione in uso o il noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore di anche solo uno degli obblighi previsti al paragrafo 5.2.

- 5.4.2 Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dalla concessione in uso o dal noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), dandone comunicazione scritta all'Appaltatore almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data in cui il recesso avrà effetto.

6 Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento

6.1 Corrispettivo

- 6.1.1 Il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte e ai termini e condizioni tutti descritti nella Documentazione Contrattuale, che il Committente corrisponderà all'Appaltatore è individuato nella Lettera d'Ordine. I prezzi contrattuali si intendono fissi e invariabili e coprono tutti gli oneri, i costi e le spese relativi all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto. L'Appaltatore, avendo eseguito un'attenta analisi delle richieste del Committente e dei luoghi in cui devono essere svolti i Servizi, riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali e rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice civile, ad avanzare richieste e ad ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche non prevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, del costo della mano d'opera o dei materiali.
- 6.1.2 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.
- 6.1.3 Resta inteso tra le Parti che il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui al Contratto ed in particolare degli obblighi nei confronti degli Ausiliari di cui all'articolo 1.10. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell'Appaltatore) alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l'obbligazione di cui al paragrafo 1.10.9 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della relativa regolarizzazione.

6.2 Fatturazione

- 6.2.1 Le fatture dovranno essere conformi alla Legge, essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine, recare un riferimento al numero del Contratto, nella valuta precisata nella Lettera d'Ordine.
- 6.2.2 L'Appaltatore sarà autorizzato a emettere fattura solo subordinatamente ad approvazione scritta da parte del Committente.
- 6.2.3 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.1 e/o 6.2.2 non saranno ritenute valide per procedere al pagamento.

6.3 Modalità di pagamento e interessi di mora

- 6.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura.
- 6.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato del 4% (quattro per cento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica messa in mora effettuata dall'Appaltatore.

Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti.

6.4 Divieto di cessione dei crediti

- 6.4.1 I crediti scaturenti dal Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore a terzi, nemmeno parzialmente.
- 6.4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto ed il Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono che, per essere efficace nei confronti del Committente, l'atto di cessione sarà, a cura dell'Appaltatore notificato al Committente ai sensi di Legge.

7 Responsabilità, assicurazioni, garanzie e penali

7.1 Responsabilità

- 7.1.1 Oltre a quanto previsto in altri articoli delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento e usare ogni diligenza per evitare, nello svolgimento dei Servizi, danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei Servizi, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati, ciò anche in deroga all'art. 1673, comma 2, del Codice civile. L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente da qualsiasi danno, onere o passività di sorta e, in ogni caso, chiedendo l'immediata estromissione del Committente da tali giudizi.

7.2 Assicurazioni

- 7.2.1 L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, a sua cura e spese, le assicurazioni previste dalla legge per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- 7.2.2 Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità dell'Appaltatore di cui al Contratto e comunque previsti dalla legge, quest'ultimo avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide, per tutta la durata del Contratto, le polizze assicurative indicate in questo articolo, presso compagnie d'assicurazione con rating di solidità finanziaria non inferiore al livello BBB, quotato da Standard & Poor's (S&P) o equivalente rating di Moody's o Fitch alla data di stipula del Contratto.
- 7.2.3 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore, così come i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile e/o comunque dei danni verificatisi in ogni caso di non operatività, per qualsiasi ragione, delle polizze.
- 7.2.4 Per tutta la durata del Contratto le polizze dell'Appaltatore non potranno essere modificate senza previa comunicazione scritta al Committente (almeno 30 giorni prima di ogni modifica o

cessazione); nel caso di modifica il testo di tali polizze dovrà essere previamente sottoposto al Committente per sua approvazione.

- 7.2.5 In caso di mancata stipula o mantenimento da parte dell'Appaltatore delle coperture assicurative richieste dal Contratto, il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 7.2.6 Ferma restando la facoltà del Committente di richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione assicurativa, l'Appaltatore invierà al Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e/o copia della quietanza di rinnovo che attesti il pagamento del premio relativo all'annualità in corso.
- 7.2.7 Le polizze suddette dovranno contenere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e suoi successori e aventi causa.
- 7.2.8 Nel rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo, l'Appaltatore deve stipulare le seguenti coperture:
- (a) assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi (RCT) con un massimale per evento non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con espressa clausola relativa al "lavoro presso terzi". In tale polizza il Committente e le società rientranti nel perimetro del Gruppo FHP saranno considerati terzi;
 - (b) assicurazione per responsabilità civile del datore di lavoro verso i propri dipendenti e/o eventuali collaboratori non dipendenti (RCO), con un massimale per sinistro ed evento e per persona non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa dovrà includere la garanzia per eventuali azioni di regresso avanzate da INAIL o da altro ente pubblico o privato che assicuri il personale dell'Appaltatore per infortuni sul lavoro e/o malattia professionale;
 - (c) assicurazione per la copertura della responsabilità civile auto (RCA) per tutti i veicoli di proprietà e/o in uso che si intendono utilizzare per le attività oggetto dell'appalto e soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge n. 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto dalle norme di volta in volta applicabili.

7.3 Lettere di Garanzia

- 7.3.1 L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, a propria cura e spese, le garanzie (le "Garanzie") eventualmente richieste nella Lettera d'Ordine e sulla base del/i modello/i alla stessa allegato/i.
- 7.3.2 Le Garanzie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- (a) essere emesse da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente;
 - (b) essere efficaci alla data di consegna al Committente;
 - (c) costituire una garanzia autonoma escutibile a prima semplice richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni da parte dell'Appaltatore;
 - (d) prevedere espressa rinuncia ad avvalersi delle facoltà e dei diritti di cui agli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice civile, in quanto applicabili;
 - (e) essere in ogni caso redatti in forma e sostanza conforme ai rispettivi modelli allegati alla Lettera d'Ordine e di gradimento del Committente.
- 7.3.3 La mancata consegna, da parte dell'Appaltatore, di anche solo una delle Garanzie nei termini ed alle condizioni indicate nella Lettera d'Ordine, ove richieste ai sensi della medesima, costituisce

causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, di cui il Committente potrà avvalersi.

7.4 Garanzie

- 7.4.1 L'Appaltatore garantisce al Committente che le eventuali opere oggetto dei Servizi resi sono prive di difformità, vizi e difetti, anche relativi ai materiali utilizzati, che possano incidere sulla loro funzionalità e godimento.
- 7.4.2 Le Parti convengono espressamente che tale garanzia è dovuta secondo le modalità ed i contenuti indicati dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice civile, salvo diverse indicazioni nella Lettera d'Ordine.
- 7.4.3 L'Appaltatore garantisce il buon funzionamento dei componenti forniti in esecuzione dei Servizi e l'assenza di vizi e difetti per un periodo di 24 mesi, salva diversa indicazione nella Lettera d'Ordine. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna in particolare, a sua cura e spese e tenendo il Committente indenne da ogni danno, a eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, comunque, per difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.
- 7.4.4 Il periodo di garanzia sarà sospeso per il periodo necessario all'Appaltatore per provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione delle componenti difettose fino alla data di effettiva riparazione delle stesse da parte dell'Appaltatore e sarà conseguentemente prolungato dell'equivalente tempo di riparazione, fatto salvo il risarcimento del danno per il mancato utilizzo e la perdita di profitto
- 7.4.5 Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione.

7.5 Penali

- 7.5.1 La Lettera d'Ordine potrà specificare penali.
- 7.5.2 Per la valutazione delle penalità si calcola il ritardo rispetto ai termini contrattualmente definiti e si applicano le penalità sopradette esclusivamente al ritardo maggiore.
- 7.5.3 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all'Appaltatore.

8 Risoluzione e recesso

8.1 Clausola risolutiva espressa

- 8.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi specificatamente previsti nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Lettera d'Ordine.
- 8.1.2 In tali casi, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto al momento in cui l'Appaltatore riceverà comunicazione inviata dal Committente a mezzo pec con la quale lo stesso dichiara di

volersi avvalere della presente clausola. Resta inteso tra le Parti che in tali casi la Società avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

8.2 Diffida a adempiere

8.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal Contratto (ivi inclusa l'esecuzione a regola d'arte del Contratto anche in ogni sua singola fase) il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro un termine ritenuto congruo rispetto alle urgenze, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte. In tale caso, resta fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

8.3 Recesso unilaterale del Committente

8.3.1 È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei Servizi, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

8.4 Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

8.4.1 In qualsiasi caso di recesso da parte del Committente, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per il pagamento pro-rata temporis dei Servizi regolarmente eseguiti, da determinarsi secondo quanto previsto nel Contratto medesimo.

8.4.2 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), l'Appaltatore non avrà più titolo per accedere alla Sede Operativa, salvo autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente, per le diverse attività specificamente concordate fra le Parti.

9 Legge applicabile e deroghe. Autorità giudiziaria competente

9.1 Legge applicabile e deroghe

9.1.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

9.1.2 Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di Contratto convengono di derogare agli articoli del Codice civile esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

9.2 Foro esclusivo competente

9.2.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, efficacia e risoluzione del presente Contratto dovranno, se possibile, essere risolte preventivamente in via amichevole tra le Parti.

9.2.2 Qualora ciò non sia possibile, le Parti concordano fin d'ora che tali controversie siano devolute esclusivamente alla competenza del Tribunale di Ogni controversia relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.